

VERBALE DI ESAME CONGIUNTO E ACCORDO SINDACALE

ex art. 22 comma 1 Decreto Legge 17.03.2020 n. 18

Il giorno 22 del mese di Aprile dell'anno 2020 presso _____ si sono incontrati:

L'azienda VALDAN SECURITY GROUP SRL rappresentata dal sig. DANGELO GIUSEPPE

Filcams CGIL rappresentata da PAGANIA SANDRO
Fisascat CISL rappresentata da BIANCA AURORA
Uiltucs rappresentata da FRANZONI STEFANO



alla presenza delle rispettive Segreterie Regionali di ...

per l'esame della comunicazione formulata ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 dall'azienda VALDAN SECURITY GROUP SRL, con sede legale a Tivoli - Roma alla via Tiburtina n. 280, che applica il CCNL per i Dipendenti da Aziende dei Servizi Fiduciari sottoscritto dalle Associazioni Datoriali e dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale con n. 70 dipendenti occupati sul territorio nazionale. L'azienda appartiene ad un settore rientrante nell'ambito di applicazione del Titolo I art. 20 del D.Lgs. 148/2015 e, pertanto, trova applicazione l'art. 22 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 e circ. ministero del lavoro n. n. 08/2020.

PREMESSO CHE

- 1) Il presente incontro è stato concordato in seguito alla comunicazione inviata dall'Azienda VALDAN SECURITY GROUP SRL, con la quale si informavano le Organizzazioni Sindacali in epigrafe dell'esigenza di attivare la Cassa Integrazione Guadagni in deroga di cui all'art. 22 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 a causa della crisi aziendale per "emergenza COVID-19".
- 2) Le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare in seguito all'emergenza sanitaria per COVID-19, che ha determinato la drastica e sostanziale riduzione dell'attività svolta ed in alcuni casi alla cessazione totale dei servizi svolti in favore della clientela privata nei predetti ambiti territoriali.
- 3) Le predette conseguenze economiche negative rendono indifferibile la sospensione temporanea dell'attività lavorativa per tutto il personale



occupato per un periodo presunto dal 01/04/2020 al 30/05/2020, per un periodo complessivo di nove settimane, nelle unità produttive indicate nell'Allegato 1. Resta inteso che al termine di tali provvedimenti il personale sarà reimpiegato nella propria unità produttiva

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

- a) Le Parti, nel convenire che tale riduzione temporanea dell'attività lavorativa, non è imputabile alla Società né ai lavoratori, ritengono necessario ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga di cui all'art. 22 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18;
- b) La causa per la quale si richiede Cassa Integrazione Guadagni in deroga è la seguente: "emergenza COVID-19 nazionale";
- c) La Società presenterà domanda di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga nei tempi e modi stabiliti dall'art. 22, comma 4, del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18, per l'erogazione delle prestazioni.
- d) Le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui all'art. 22 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 e concordano sulla richiesta di intervento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga con sospensione a zero ore o riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale e fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili, dal 09/02/2020 al 09/05/2020 inclusi per n. 52 lavoratori e comunque per un numero complessivo massimo di ore settimanali pari a 15.580 per il personale operante presso le unità produttive indicato negli Allegati 1. Le Parti convengono che la sospensione avverrà su base verticale ovvero per giornate intere o multipli di giornate intere.
- e) Le parti convengono che preliminarmente alla collocazione in CIGD si è dato luogo allo smaltimento di ferie e permessi retribuiti maturati e non goduti alla data del 31.12.2019, già retribuiti con la mensilità di marzo 2019
- f) In merito a quanto sopra, l'Azienda si impegna sin da ora, qualora le esigenze produttive legate alla sostituzione di personale assente lo rendessero possibile e/o ad altre esigenze che si dovessero realizzare, a verificare tutte le possibilità per inserire nelle unità produttive interessate a tale eventualità i lavoratori attualmente in sospensione o riduzione, interessati alla presente domanda di Cassa Integrazione Guadagni in deroga, con un preavviso di almeno 48 ore.
- g) Il trattamento di integrazione salariale sarà corrisposto ai lavoratori interessati con pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, così come previsto dall'art. 22 comma 6 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18.
- h) In considerazione del fatto che per la CIGD non è previsto l'anticipo da parte del datore di lavoro, al fine di assicurare comunque continuità di reddito ai dipendenti, la società anticiperà, ai lavoratori che ne facciano richiesta, il


TFR, per la quota nella disponibilità dell'azienda o accantonata al fondo di Tesoreria INPS e nei limiti di un importo tale da consentire agli stessi il raggiungimento dell'80% della retribuzione mensile tabellare per il periodo di ricorso all'integrazione salariale e sino a quando l'INPS non provvederà al relativo pagamento; per i lavoratori senza disponibilità di TFR, la Società erogherà, a richiesta, anticipazioni della tredicesima e/o quattordicesima per i ratei già maturati, ove le condizioni economiche della società lo consentano.

- i) Durante il periodo di ricorso alla CIGD, tutti gli istituti contrattuali maturano così come previsto dalla legge vigente.
- j) Si conviene di gestire e monitorare la situazione, come sopra concordata, anche in riferimento alle riduzioni orarie, attraverso incontri periodici anche con il coinvolgimento delle RSA/RSU e su richiesta di una delle Parti a livello territoriale, per una verifica complessiva in relazione alle esigenze produttive dell'Azienda e alle necessità dei lavoratori;
- k) Si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente Verbale di Accordo, siano fatte salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che dovessero prevedere condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.
- l) L'azienda si impegna a trasmettere all'Inps mediante modulo Sr41 il dato associativo in suo possesso, specificando i codici di riferimento che verranno forniti dalle strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

VALDAN SECURITY GROUP SRL

VALDAN
Security Group S.r.l.
Amministratore Unico
Giuseppe Dangelo



LE PARTI SOCIALI

Severino Ripone

Blanco

Francesco